


# Accordo prematrimoniale lecito o illecito?



**In Italia sono considerati nulli**

**Avv. Alessia Salvalaggio**

**P**artendo da una recente sentenza della Corte di Cassazione cercheremo di capire se, e quando, un accordo prematrimoniale possa essere considerato lecito nel nostro paese. Prima di tutto è bene ricordare che in Italia, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, gli accordi pre-matrimoniali sono da considerarsi nulli. Che cosa si intende per accordo pre-matrimoniale? Si tratta di un accordo preventivo formato liberamente tra futuri coniugi con il quale essi definiscono prima del matrimonio gli effetti, soprattutto patrimoniali, di un'eventuale crisi coniugale, assicurando così la destinazione delle proprie risorse economiche, in modo che il divorzio possa essere gestito tra le parti nel modo più indolore e veloce possibile. In sostanza essi disciplinano le condizioni di un eventuale divorzio ancor prima di essere sposati e comunque prima di una crisi coniugale.

Come si diceva innanzi in paesi di "common law", come gli USA o la Gran Bretagna, la pratica di adottare accordi pre-matrimoniali tra futuri coniugi è molto diffusa, soprattutto quando l'apporto patrimoniale di una o di entrambe le parti è notevole. Come non ricordare gli accordi pre-matrimoniali stipulati da famosi e ricchi attori di Hollywood o quelli concordati da importanti e facoltosi imprenditori (Donald e Ivana Trump, Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis) o dai reali? Recentemente hanno fatto scalpore in Italia gli accordi prematrimoniali che, secondo le cronache, sarebbero stati stipulati dal Principe William d'Inghilterra e dalla sua sposa, Kate Middleton. Ebbene, al di là di ciò che avviene al di fuori dei nostri confini, vale la pena di sottolineare quanto detto in precedenza, ossia che in Italia gli accordi pre-matrimoniali, così come sopra

individuati, sono da considerarsi illeciti e quindi non possono trovare applicazione nel nostro territorio.

In Italia i futuri coniugi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge come effetto del matrimonio. La Corte di Cassazione, più volte sollecitata sul tema, continua a ribadire che l'esistenza di un accordo preventivo in vista di una futura rottura potrebbe condizionare le scelte dell'individuo (come quella di divorziare) che, per loro natura, devono restare assolutamente libere, anche da considerazioni di carattere patrimoniale. Insomma, se si deve essere liberi di scegliere se sposarsi o meno, si deve allo stesso modo essere liberi di divorziare, senza timori legati a pattuizioni preventive.

La Cassazione ha da tempo affermato l'invalidità degli accordi economici sul futuro assegno di divorzio in primo luogo per l'indisponibilità del diritto alla corresponsione all'assegno che ha natura alimentare (quindi di tutela del coniuge economicamente più debole) e in secondo



**“L'esistenza di un accordo preventivo in vista di una futura rottura potrebbe condizionare le scelte dell'individuo”**

luogo poiché tale accordo avrebbe anche una causa illecita perché limiterebbe la libertà di difendersi in un futuro giudizio. Detto ciò torniamo al caso da cui ha tratto spunto la nostra riflessione. Due coniugi avevano firmato, il giorno prima delle loro nozze, una scrittura privata con la



quale la donna si impegnava a trasferire all'uomo la proprietà di un immobile, in caso di fallimento del loro matrimonio, quale indennizzo delle spese sostenute dall'uomo per la ristrutturazione di un altro immobile, pure di proprietà della donna, da adibirsi a casa coniugale.

Ora se è pur vero che gli accordi pre-matrimoniali sono illeciti, è evidente però che il fallimento del matrimonio, nel caso di specie, rappresenta un mero evento condizionale e non la causa dell'accordo. Secondo i giudici della Corte di Cassazione si tratterebbe di un "accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali, ovvero effettuati in sede di separazione consensuale, in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante, come la corresponsione di assegno, con possibili arricchimenti e impoverimenti." Nella specie, quindi, ci si troverebbe di fronte a un vero e proprio contratto caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali.

In costanza di matrimonio, e prima della crisi familiare, opera tra i coniugi il dovere reciproco di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., quindi, nell'ambito

di una stretta solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare e avere patrimoniale possono subire, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una "sospensione" appunto, che cesserà con il fallimento del matrimonio, e con il venir meno, provvisoriamente con la separazione, e definitivamente con il divorzio, dei doveri e diritti coniugali. In sintesi l'accordo stipulato dai due coniugi è perfettamente valido in quanto il fallimento del matrimonio non rappresenta la causa genetica dell'accordo, ma è un mero evento condizionale, e il trasferimento del bene rappresenta il corrispettivo (ossia in sostanza un mezzo di estinzione del debito assunto dalla donna) per le spese sostenute dal marito.

In conclusione il nostro ordinamento ci consente di scegliere il regime patrimoniale del matrimonio (separazione dei beni), ma non ci consente di stipulare un patto prematrimoniale. I patti prematrimoniali o "prenuptial agreements" da noi sono nulli perché la legge italiana considera indisponibili i diritti che derivano dall'unione coniugale. La crisi coniugale sarà quindi regolata dalle norme del codice civile e dalla legge sul divorzio.

